

L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 231/01 NELLE SOCIETÀ FINANZIARIE ED ASSICURATIVE

1.D LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING NEL SISTEMA BANCARIO – OSSERVAZIONI DELLA AUTORITÀ DI VIGILANZA

Roma 24 settembre 2025



Agenda

- Premessa
- L'evoluzione normativa
- Il whistleblowing nelle banche
- La tutela contro le ritorsioni
- La gestione del canale
- Le sanzioni
- L'Organismo di vigilanza



Premessa

1.D LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING NEL SISTEMA BANCARIO – OSSERVAZIONI DELLA AUTORITÀ DI VIGILANZA



L'Autorità di vigilanza

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Chi siamo ▾ Compiti ▾ Servizi al cittadino ▾ Pubblicazioni ▾ Statistiche ▾ Media ▾ IT ▾ 🔍

Home / Ricerca

Cerca nel sito

whistleblowing

X Cerca

Tutti (107) Ultimo mese Ultimo Anno

13 luglio 2023 **Segnalazione whistleblowing di soggetti esterni** CHI SIAMO HTML 13.6 KB

24 aprile 2024 **Modulo segnalazioni whistleblowing** CHI SIAMO PDF 724.1 KB

2 maggio 2018 **Segnalazione Whistleblowing** COMPITI PDF 35.2 KB

Opzioni di ricerca

ORDINA PER

Rilevanza Data

ALL'INTERNO DI

Notizie Comunicati stampa Agenda Interviste Chi siamo Compiti Servizi al cittadino Pubblicazioni Statistiche



Chi è il whistleblower?

Il whistleblower («persona segnalante») è la **persona fisica** che segnala, divulgà ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, **violazioni** (comportamenti, atti od omissioni) di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea **che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato**, di cui è venuta a conoscenza in un **contesto lavorativo pubblico o privato**

Dipendenti pubblici

Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato

Lavoratori autonomi

Collaboratori, liberi professionisti e consulenti

Volontari e tirocinanti

Azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza



L'evoluzione normativa

1.D LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING NEL SISTEMA BANCARIO –
OSSERVAZIONI DELLA AUTORITÀ DI VIGILANZA



Evoluzione normativa

2015

Primo ingresso nel settore bancario

D.lgs. 72/2015 (CRD IV):
Introduce nel TUB
• art. 52-bis (canali interni)
• Art. 52-ter (canali esterni)

Circolare Bdl n. 285/2013, 11° aggiornamento:
Introduce in Parte I, Titolo IV, Cap. 3, Sez. VIII i “Sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)”;

BCE/SSM “Report a Breach”:
Canale esterno per banche significative.

2017

Rafforzamento

L. 179/2017:

- Modifica art. 6 D.lgs. 231/2001 (commi 2-bis, 2-ter, 2-quater).
- Ha introdotto l’obbligo per i Modelli 231 di prevedere canali di segnalazione protetti
- Tuttavia, ***la tutela del segnalante*** è garantita solo se l’ente ha adottato MOG 231: Negli altri casi, la tutela è ***limitata al diritto del lavoro comune***

2018

Operatività Bdl

Banca d’Italia attiva 2 canali esterni:

- whistleblowing per personale di intermediari vigilati
- segnalazioni aziendali per gli altri segnalanti

2019

Standard europeo

Direttiva UE 2019/1937:
Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’UE

2020

Conformazione alle linee guida EBA

Circolare Bdl n. 285/2013, 34° aggiornamento:
Le modifiche riguardano la Parte I, Titolo IV, Cap. 3, Sez. VIII i “Sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)”;

2023

Quadro unico nazionale

D.lgs. 24/2023:

- Amplia la tutela a tutte le aziende **≥ 50 dipendenti**
- Più soggetti tutelati: non solo dipendenti e dirigenti
- Inserisce l’obbligo per le aziende di attivare almeno un canale interno sicuro e riservato
- Vengono dichiarati ***nulli gli atti ritorsivi contro il segnalante*** e vengono introdotte ***misure di sostegno concrete***
- Se il canale interno non funziona/non è sicuro, il lavoratore può rivolgersi all’ANAC

ANAC Linee guida n. 311/2023: regole comuni, ma nel settore bancario restano centrali TUB + Bdl.



Il whistleblowing nelle banche

1.D LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING NEL SISTEMA BANCARIO –
OSSERVAZIONI DELLA AUTORITÀ DI VIGILANZA



Peculiarità del sistema bancario

Segnalazioni ex art. 52-bis TUB

- Violazioni delle norme che disciplinano l'attività bancaria

Segnalazioni ex art. 52-ter TUB

- Violazioni norme che riguardano Autorità creditizie e banche

Banche

Canale esterno UE SSM

- Sospetto di violazione della normativa europea in materia di vigilanza prudenziale

Whistleblowing ex Dlgs 24/2023

- Comportamenti, atti od omissioni di disposizioni normative nazionali o europee **che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della PA o dell'ente privato**



WB TUB vs WB 231

Differenze	Whistleblowing TUB (art. 52-bis)	Whistleblowing 231 (art. 6 D.Lgs. 231/2001)
Oggetto	Segnalazioni di violazioni delle norme bancarie (nazionali o UE).	Condotte illecite rilevanti ex D.Lgs. 231/01 o violazioni del MOG.
Finalità	Garantire la conformità regolamentare ed evitare sanzioni delle Autorità di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione.	Prevenire reati-presupposto e la conseguente responsabilità amministrativa dell'ente («tutela dell'integrità dell'ente»).
Dimensione	Amministrativa.	Processuale - Penale



Applicazione del d.lgs. 24/2023

Il nuovo decreto non modifica il TUB, in quanto l'UE prevede che, laddove ci siano norme specifiche di settore, queste prevalgano rispetto alla disciplina generale (si ricorda che, diversamente dalle norme generali, le normative di settore non prevedono limiti dimensionali di operatività ma si applicano a tutti i soggetti operanti nel settore di riferimento).

Riservatezza

- ✓ **TUB:** tutela la riservatezza del segnalante e del segnalato.
- ✓ **D.Lgs.231/01 (oggi con d.lgs. 24/2023):** tutela non solo la riservatezza del segnalante e del segnalato ma anche di tutte le persone coinvolte (art. 4, co. 1, d.lgs. 24/2023).

Divieto di ritorsioni

- ✓ **TUB:** principio di protezione del segnalante da conseguenze pregiudizievoli.
- ✓ **D.lgs. 231/2001:** codificazione piena del divieto di atti ritorsivi o discriminatori, a pena di nullità, con sanzioni per la violazione (oggi richiamato dal d.lgs. 24/2023).



La tutela contro le ritorsioni

1.D LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING NEL SISTEMA BANCARIO –
OSSERVAZIONI DELLA AUTORITÀ DI VIGILANZA



La tutela contro le ritorsioni

Whistleblowing & licenziamento ritorsivo

Tribunale di Milano, Sez. Lavoro — sent. n. 1680/2025

Applicazione dell'art. 17 D.lgs. 24/2023 (onere della prova)

Contesto: rapporti deteriorati con la Responsabile; Global Survey HR con valutazioni negative e dati identificativi; segnalazione WB del 22/04/2024.

Segnalazion
e

Contestazione
disciplinare

Licenziamento per
giusta causa

Regola applicata: ai sensi dell'art. 17, spetta al datore di lavoro provare che il licenziamento non è collegato alla segnalazione.

Valutazione del giudice: vicinanza temporale degli eventi e insufficienza delle prove datoriali ⇒ la segnalazione ha costituito causa del licenziamento ⇒ natura ritorsiva.

Decisione: nullità del licenziamento e reintegrazione immediata del lavoratore.

Whistleblowing: limiti di tutela per segnalazioni “personalì”
Cassazione, Sez. Lavoro — sent. n. 1880/2025

Applicazione dell'art. 1, co. 2, lett. a, d.lgs. 24/2023

Contesto: Dipendente pubblico sanzionato con sospensione dopo l'avvenuta presentazione di due esposti alla Procura per presunti reati di falso (poi risultati infondati).

Presentazio
ne due
esposti

Sospensione
disciplinare

Impugnazione

Regola applicata: Le tutele WB non operano quando la segnalazione è strumentale a conflitti personali o a questioni interne di lavoro.

Valutazione del giudice: La verifica non si basa solo sull'oggetto della segnalazione ma anche su contesto e strumentalità. Nel caso concreto emergono interesse personale e finalità di vendetta verso i superiori.

Decisione: Rigetto del ricorso.



La gestione del canale

1.D LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING NEL SISTEMA BANCARIO –
OSSERVAZIONI DELLA AUTORITÀ DI VIGILANZA



La gestione del canale di segnalazione

- La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

NOTA: il legislatore non ha previsto né la necessaria coincidenza tra OdV e gestore delle segnalazioni Whistleblowing (“Gestore”), né la necessaria diversificazione delle due figure. Tale impostazione è stata confermata alle linee guida ANAC (che, a meri fini esemplificativi, evidenzia come tale ruolo possa essere affidato agli organi di internal audit, all’OdV231, ai comitati etici, etc.

Le sanzioni

1.D LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING NEL SISTEMA BANCARIO –
OSSERVAZIONI DELLA AUTORITÀ DI VIGILANZA



Le sanzioni

Art. 144 TUB

- Nei confronti delle banche (...), delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato (...) per le seguenti violazioni (1): a) **inosservanza degli articoli (...) 52-bis**, (...)

Art. 21 D.Lgs. 24/2023

- Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse **ritorsioni** o quando accerta che la **segnalazione** è stata **ostacolata** o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
 - b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che **non** sono stati **istituiti canali di segnalazione**, che non sono state adottate **procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero** che l'adozione di tali procedure **non è conforme** a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
 - c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona **segnalante** sia stata condannata, anche in primo grado, per i **reati di diffamazione o di calunnia** o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
- I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.



L'Organismo di vigilanza

1.D LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING NEL SISTEMA BANCARIO –
OSSERVAZIONI DELLA AUTORITÀ DI VIGILANZA



Compiti dell’OdV in tema di WB

- Vigilare sulla avvenuta **adozione dei canali di segnalazione** interna e sulla loro rispondenza al D.Lgs. 24/2023, nonché sul conseguente aggiornamento del MOGC
- Vigilare sull'avvenuta **adozione delle procedure interne** sul Whistleblowing
- Vigilare sulla **formazione, informazione e diffusione** di quanto previsto nell'aggiornato MOGC e nelle procedure interne sul Whistleblowing (in particolare ex art. 5, lett. e) D.Lgs. 24/2023)
- Vigilare sull'**effettività e sull'accessibilità dei canali** di segnalazione
- Vigilare sull'**effettivo funzionamento e sull'osservanza** di quanto previsto nell'aggiornato MOGC e nelle procedure interne sul Whistleblowing
- Ricevere ed esaminare i **flussi informativi periodici dal Gestore** (con periodicità da definire coerentemente con i termini stabiliti dal D.Lgs. 24/2023 per il riscontro alle segnalazioni) in merito a tutte le segnalazioni (anche quelle non di rilevanza “231” o valutate come “non whistleblowing”)



Un esempio di checklist

	CHECK ODV	SINTESI DEL REPORT FINALE VALUTATIVO
Previsione del canale di segnalazione interna: “adeguatezza ed efficacia” del sistema di rilevamento delle violazioni		
Individuazione e formazione del Gestore		
Implementazione del protocollo di gestione del canale di segnalazione interna		
Canale di segnalazione esterna/Divulgazioni pubbliche/Denuncia all’Autorità giudiziaria		
Misure di protezione		
Trattamento dei dati personali		
Sanzioni		



**Grazie per l'attenzione
(e a Lucia e a Gaia per il supporto)**



ATHENA

PROFESSIONISTI E CONSULENTI ASSOCIATI

Milano
Via G. C. Castelbarco, 2
20136

Padova
Via V. Bellini, 4
35131

Parma
P.zzale V. Emanuele II, 17
43121

Roma
Via Tirso, 26
00198

e-mail. info@athenaassociati.it
Ph. +39 02 36538430
Pec. athenaassociati@pec.it
P.I. 06792760966
athenaassociati.it